

Codice A1103A

D.D. 2 dicembre 2025, n. 1204

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (F. N. 700013302511/2021 omissis- 7-COV/2021).



ATTO DD 1204/A1103A/2025

DEL 02/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (F. N. 700013302511/2021 omissis- 7-COV/2021).

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 377-221-1 del 23.03.2021 dall'Ente Polizia Stradale Sez di Vercelli- DISTACCAMENTO DI VARALLO, a carico del Sig. *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissisomissisomissis*, in qualità di trasgressore e della signora *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 700013302511 del 20/03/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di SCOPELLO nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

la violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 della Regione Piemonte relativo al divieto, per coloro che non risiedevano nel territorio della Regione Piemonte di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che l'obbligato in solido ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 ;

considerate le memorie presentate e le argomentazioni ivi espresse;

considerato in particolare che la data del verbale in oggetto (nonché del verbale collegato 700013302512) risulta errata, ingenerando confusione con riferimento alla ricostruzione degli elementi riguardanti la contestazione (anche con riguardo alla norma violata).

Preso atto degli scritti difensivi ed in particolare considerato che il divieto che si assume oggetto

della violazione – ovvero punto 5) della DPGR 36/2021 – risultava non più vigente all'epoca dell'accertamento dei fatti (essendo tale previsione venuta meno per effetto del successivo DPGR 37 del 14/03/2021 che ne aveva fatto cessare gli effetti);

Ritenuto, per le motivazioni suddette, di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento, poiché l'attività contestata risultava tra quelle ammesse dalla normativa vigente;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

gli atti di cui in premessa, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti